



Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro

Servizio mercati

Prot. n.46 del 23.11.2012

OGGETTO: Intesa Stato Regioni del 5 luglio 2012 – regime transitorio e proroghe delle concessioni decennali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

II DIRIGENTE

VISTO

- il D.L.gs. 114/1998;
- la Legge della Regione Campania n. 1/2000 in materia di commercio
- il regolamento del servizio commercio su aree pubbliche approvato con il piano delle attività commerciali del Comune di Napoli con delibera di C.C. n.46 del 9.3.2001;
- la direttiva UE n. 2006/123, così come recepita dal Dlgs. n. 59/2010;
- la disposizione n. 47 del 29.4.2011 del Servizio Commercio su Aree Pubbliche
- l'intesa Stato Regioni del 5.7.2012 rep atti n.83 del 5.7.2012

PREMESSO CHE

- il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28 comma 1 lett a) del D. L.gs 114/98 viene esercitato su posteggi dati in concessione per 10 anni;
- ai sensi dell'art. 41 comma 1 legge della regione Campania n.1/2000 la concessione di cui innanzi può essere tacitamente rinnovata mentre ai sensi dell'art. 16 comma 1 del Piano delle Attività commerciali del Comune di Napoli il rinnovo deve essere effettuato " *con atto espresso* " ;
- l'art. 70 comma 5) D. Lgs 59/2010 di recepimento della direttiva UE n.2006/123 – stabilisce che " *con intesa in sede di Conferenza Unificata Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie* " ;
- ai sensi del citato art.8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, in attuazione dell'art. 70 comma 5, in data 5 luglio 2012 è stata sancita l'intesa Stato Regioni sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione ed il rinnovo di posteggi su area pubblica nonché sulle disposizioni transitorie da applicare in fase di prima attuazione;

– al fine di garantire un sufficiente ed uniforme periodo di stabilità ed evitare disparità di trattamento tra soggetti le cui concessioni sono scadute prima dell'entrata in vigore del d lgs 59/2010 e, pertanto, rinnovate ed i soggetti titolari di concessioni scadute dopo l'entrata in vigore del citato decreto i quali non hanno eventualmente beneficiato di tale possibilità, con le disposizioni transitorie la citata intesa ha stabilito:

a) *“le concessioni di posteggio scadute dopo la data di entrata in vigore del D lgs 59/2010, e già prorogate per l'effetto dell'art. 70 comma 5 del citato decreto ... sono ulteriormente prorogate fino al compimento dei sette anni dalla data di entrata in vigore del d lgs 59/2010”* ossia fino all'8 maggio 2017;

b) *“ le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso tra la data della presente intesa ed i cinque anni successivi all'intesa stessa, sono prorogate fino al termine di tale periodo”* 5 luglio 2017.

–la regione Campania, allo stato, non ha emanato atti in ordine ai nuovi criteri sanciti dalla conferenza stato regioni del 5.7.2012;

CONSIDERATO CHE

– esiste una molteplicità di concessioni decennali con scadenza compresa nel periodo di cui al penultimo capoverso;

– nelle more che la Regione emani atti di recepimento dell'intesa in parola ovvero orientamenti in ordine all'attuazione della stessa, si palesa l'esigenza di garantire il prosieguo agli operatori delle attività mercatali;

CONSIDERATO altresì che

- Il Comune di Napoli già con disposizione n. 47 del 29.4.2011 ha prorogato, con atto esplicito, le concessioni decennali scadute;

RITENUTO CHE

nella citata intesa Stato Regioni i termini di scadenza delle concessioni nel regime di proroga siano stati esplicitamente determinati e quindi, è necessario procedere al rinnovo delle concessioni scadute previa verifica del possesso /permanenza dei requisiti soggettivi; dell'iscrizione al registro economico amministrativo (Camera di Commercio); del pagamento dei canoni concessori e/o accordo, ai sensi disposizione n.19 del 29.5.2012, di un piano di rateizzo per i debiti relativi a canoni pregressi .

DISPONE

1) prorogare le concessioni decennali scadute dopo l'entrata in vigore del d lgs 59/2010 fino all' 8 maggio 2017 e le concessioni che scadono nel periodo compreso fra

la data dell'intesa ed i cinque anni successivi all'intesa stessa fino al termine di tale periodo (5 luglio 2017);

2) stabilire che detta proroga sarà effettuata, su istanza di parte, con l'annotazione sulla concessione originale della nuova data di scadenza, giusta Intesa Stato Regione del 5 luglio 2012, previa verifica del possesso /permanenza dei requisiti soggettivi; dell'iscrizione al registro economico amministrativo (Camera di Commercio); del pagamento dei canoni concessori e/o accordo, ai sensi della disposizione n.19 del 29.5.2012, di un piano di rateizzo per i debiti relativi a canoni pregressi.

3) Precisare che le concessioni prorogate in data antecedente alla Conferenza Stato Regioni, giusta della n. 47 del 29.4.2011, con apposizione del timbro ” *Si proroga la presente concessione sino alla data dell' entrata in vigore delle disposizioni in materia di rinnovo, demandate alla Conferenza unificata Stato regioni ai sensi dell'art.70 comma 5 del D.Lgs. n. 59/10*”, si considerano prorogate fino alla data dell' 8 maggio 2017.

La presente disposizione viene pubblicata sul sito web del Comune di Napoli e trasmessa all'Ufficio Cosap e al Servizio Autonomo di Polizia Locale per quanto di propria competenza.

Il dirigente
arch. Rosangela Broda